



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,
Vigilanza e Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

Risoluzione n. 45757 del 19 marzo 2014

Oggetto: *Registri di P.S. previsti dagli artt. 120 e 126 del T.U.L.P.S. – Imposta di bollo e/o tassa di concessione governativa*

Per opportuna informazione e diffusione, si porta a conoscenza il contenuto della nota del Ministero dell'Interno del 26-02-2014, n. 557/PAS/U/003489, con la quale la medesima Amministrazione ha risposto ad un quesito formulato da un Comune che chiedeva informazioni in merito all'assoggettabilità dei registri di cui all'oggetto all'obbligo dell'imposta di bollo.

Stante l'oggetto del quesito, la scrivente Direzione ha rimandato la questione al Ministero in parola, competente per materia, il quale con la suindicata nota ha evidenziato quanto si riporta:

“Si fa riferimento alla mail a margine indicata con la quale codesto Comune chiedeva chiarimenti, al Dicastero in indirizzo per conoscenza, in merito alla assoggettabilità dei registri di cui all'oggetto all'obbligo dell'imposta di bollo.

Sulla questione, già dal febbraio del 2006, l'Agenzia delle Entrate, in risposta ad una istanza di interpello formulata da questo Dicastero in merito alla bollatura dei registri delle operazioni giornaliere delle armerie o dei depositi esplosivi, ha chiarito che detti registri “non essendo bollati nei modi previsti dall'art. 2215 del Codice Civile, non ricadono nella previsione dell'art. 16 della tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 1972 e, pertanto, non sono soggetti all'imposta di bollo”.

A tale riguardo è stata diramata a tutti gli uffici periferici, dislocati sul territorio nazionale, la circolare n. 557/PAS.12501.10100(1)1 del 15.2.2006, riferita agli artt. 35 e 55 del T.U.L.P.S., con la quale si dava comunicazione del parere sopramenzionato.

Allo stesso modo questo Ufficio, per analogia, rispondendo a numerosi quesiti formulati dalle Questure interessate, ha ritenuto che anche i registri delle operazioni giornaliere di cui all'art. 128 del T.U.L.P.S., non debbano essere soggetti ad alcuna imposta.

Pertanto, in conformità di quanto sopra esposto, si ritiene che anche i registri di cui all'oggetto non debbano esser e bollati, ma sottoposti solo alla consueta vidimazione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza che ne attesta il numero delle pagine nell'ultima di esse”.

IL DIRETTORE GENERALE

(Gianfrancesco Vecchio)